Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 13 giugno 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(8681)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 15 *marzo* 1973
registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1973
registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 282

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

RIVOIRA Enrichetto, nato il 27 maggio 1922 a Prarostino (Torino). — Durante sei mesi di lotta partigiana, si distingueva per spiccate doti di tenacia, di valore e di abnegazione.
Nel corso di un attacco, penetrava arditamente nel vivo di posizioni fortificate nemiche, disorientando l'avversario e facendo bottino di armi e munizioni. La rabbiosa reazione di sopraggiunti rinforzi del nemico stroncava poco dopo la sua esuberante giovinezza. — Bricherasio (Torino), 4 settembre 1944.

(7814)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1973, n. **276**.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore professor Antonio Segni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore professor Antonio Segni e per il trasporto e la tumulazione della salma.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 maggio 1973, n. **277**.

Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Mensa vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato San Giuseppe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'immobile demaniale situato in Brescia, denominato San Giuseppe e distinto nel catasto edilizio urbano del comune di Brescia con i mappali da 3035 *sub* 1 a 3035 *sub* 30, cessa di appartenere al demanio dello Stato ed è trasferito al patrimonio disponibile dello Stato.

Art. 2.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata alla Mensa vescovile di Brescia, per il prezzo di 50 milioni di lire, dell'immobile di cui all'articolo 1, con vincolo di destinazione a museo di arte sacra.

L'atto di alienazione dovrà prevedere apposite clausole negoziali per garantire, anche nei confronti di eventuali terzi acquirenti, il mantenimento dell'unità monumentale del bene, il suo ripristino e la sua destinazione a museo.

Art. 3.

Il pagamento del prezzo sarà effettuato in dieci rate annuali, di cui la prima contestualmente alla stipulazione del contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI
— SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 maggio 1973, n. **278**.

Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277, è modificato come segue:

« L'istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione;

b) con il fondo di garanzia;

c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;

d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;

e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a venti volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2, da autorizzarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — BADINI CONFALONIERI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 maggio 1973, n. **279**.

Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dell'Ente autonomo del Flumendosa — istituito con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, modificato dalla legge 1° luglio 1952, n. 862, con il compito di provvedere alla razionale utilizzazione delle acque del bacino del medio e basso Flumendosa, per uso irriguo, potabile ed idroelettrico — è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1973, da destinare al ripianamento dei bilanci dell'ente.

Una relazione sull'andamento dell'ente dovrà essere allegata ogni anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La relazione è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente unitamente al conto consuntivo.

Art. 2.

All'onere di lire 150 milioni, relativo all'anno finanziario 1971, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — MALAGODI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 maggio 1973, n. **280**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale e del protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale ed il protocollo di emendamento, conclusi a Roma rispettivamente il 7 febbraio 1964 ed il 14 luglio 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della convenzione e all'articolo 3 del protocollo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

ALLEGATO

Protocollo di emendamento alla convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 7 febbraio 1964.

Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri suoi Reami e Territori, Capo del Commonwealth (qui di seguito indicata come « Sua Maestà Britannica »);

Desiderando emendare la Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per il reciproco riconoscimento e la esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 7 febbraio 1964 (qui di seguito indicata come « La Convenzione »);

Hanno deciso di concludere a tale scopo un Protocollo e hanno pertanto nominato loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. l'on. Angelo SALIZZONI

Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

SUA MAESTA' BRITANNICA:

S. E. Sir Patrick HANCOCK

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Sua Maestà in Roma

i quali, essendosi scambiati i rispettivi Pieni Poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

All'articolo II della Convenzione verrà aggiunto un nuovo paragrafo del seguente tenore:

« 4) Le Alte Parti Contraenti non saranno obbligate ad applicare la presente Convenzione alle decisioni giudiziarie riferite a danni a persone o a cose contemplati da Accordi sulla responsabilità civile nel campo della energia nucleare dei quali una di esse o entrambe siano Parti ».

Art. 2.

All'inizio del paragrafo 1) dell'articolo II della Convenzione, le parole « Salvo le disposizioni del secondo paragrafo di questo articolo » verranno sostituite dalle parole « Salvo le disposizioni del secondo e del quarto paragrafo di quest'articolo ».

Art. 3.

Il presente Protocollo entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione, di cui avrà la durata.

IN FEDE DI CHE i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO in duplice originale a Roma il 14 luglio 1970, ciascun esemplare nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
Angelo SALIZZONI

Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
Patrick HANCOCK

Protocol amending the convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Republic for the reciprocal recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Rome on the 7th february, 1964.

Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and Territories, Head of the Commonwealth (hereinafter referred to as « Her Britannic Majesty ») and the President of the Italian Republic;

Desiring to amend the Convention between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Republic providing for the Reciprocal Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters signed at Rome on the 7th February, 1964 (hereinafter referred to as « The Convention »);

Have resolved to conclude a Protocol for that purpose, and to that end have appointed as their Plenipotentiaries:

HER BRITANNIC MAJESTY:

H. E. Sir Patrick HANCOCK

Her Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Rome

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC:

H. E. the Hon. Angelo SALIZZONI

Under-Secretary of State for Foreign Affairs

Who, having communicated to each other their respective Full Powers, found in good and due form, have agreed as follows:

Article 1.

A new paragraph shall be inserted at the end of Article II of the Convention, to read as follows:

« (4) A High Contracting Party shall not be obliged to apply the present Convention to any judgment given in respect of injury or damage of a description which is the subject of a convention with respect to third party liability in the field of nuclear energy to which that Party is also a Party ».

Article 2.

At the beginning of paragraph (1) of Article II of the Convention, the words:

« Subject to the provisions of paragraph (2) » shall be replaced by the words « Subject to the provisions of paragraphs (2) and (4) of this Article ».

Article 3.

The present Protocol shall enter into force on the same date as the Convention and shall have the same duration as the Convention.

IN WITNESS WHEREOF the above-named Plenipotentiaries have signed the present Protocol and have affixed thereto their seals.

DONE in duplicate at Rome this 14th day of Juli 1970, in the English and Italian languages, both texts being equally authoritative.

For the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland
Patrick HANCOCK

For the Italian Republic
Angelo SALIZZONI

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

LEGGE 18 maggio 1973, n. **281**.

Contributo ai fondi speciali della Banca asiatica di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo, dell'importo corrispondente al controvalore in lire di 2.000.000 di dollari, per la partecipazione dell'Italia ai fondi speciali *Consolidated special funds* della Banca asiatica di sviluppo.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI —
MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973.

Aumento dei contingenti delle monete metalliche da lire 100, da L. 50 e da L. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente norme sulla circolazione monetaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 dicembre 1965, con il quale i contingenti in valore nominale delle monete metalliche da L. 100, da L. 50 e da L. 10 vennero determinati, rispettivamente, in L. 80.000.000.000, in L. 40.000.000.000 ed in L. 12 miliardi;

Considerata l'esigenza di adeguare i contingenti suddetti alle occorrenze della circolazione monetaria;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I contingenti in valore nominale delle monete metalliche da L. 100, da L. 50 e da L. 10 vengono elevati, rispettivamente, a L. 180.000.000.000, a L. 90.000.000.000 ed a L. 22.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1973
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 136

(8364)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.

Sostituzione del segretario e del segretario aggiunto del collegio consultivo centrale dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, che hanno previsto la costituzione del collegio consultivo centrale dei periti doganali;

Visto l'art. 1 del proprio decreto 26 febbraio 1972 con il quale il dott. Roberto Muzi, ispettore generale, ed il dott. Domenico Donato, direttore di 1ª classe, vennero chiamati ad esercitare, rispettivamente, le funzioni di segretario e di segretario aggiunto del predetto collegio per il triennio 26 febbraio 1972-25 febbraio 1975;

Considerato che il dott. Roberto Muzi ed il dott. Domenico Donato sono stati collocati a riposo anticipato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione con la nomina di altri due funzionari del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aldo Carta ed il sig. Giacomo Fratianni, entrambi direttori di 2ª classe addetti all'ufficio tecnico centrale delle dogane, sono chiamati, per il restante periodo del triennio 26 febbraio 1972-25 febbraio 1975, ad esercitare, rispettivamente, le funzioni di segretario e di segretario aggiunto del collegio consultivo centrale dei periti doganali in sostituzione del dott. Roberto Muzi e del dott. Domenico Donato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1973
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 338

(8113)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1973.

Quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'anno finanziario 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853 recante norme per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno nel quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 43, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il quale stabilisce una riserva non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 1 del testo unico n. 1523 del 1967;

Visto l'art. 7, primo comma, della menzionata legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale proroga al 31 dicembre 1980 la riserva di cui all'art. 43 del già citato testo unico n. 1523 del 1967;

Visto l'art. 144, primo comma, della legge 27 febbraio 1973, n. 18, che approva il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, alla individuazione ed indicazione per ciascuno dei capitoli di spesa di investimento inscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato per l'anno finanziario 1973 delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Considerato che le spese di investimento inscritte nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 si stabiliscono in 3.037.860,9 milioni di lire, al lordo delle duplicazioni con gli investimenti delle aziende autonome a ciclo produttivo (i quali ammontano a milioni 547.707.8);

Considerato che non appare possibile procedere alla determinazione della quota di riserva relativamente alla somma di 512.329.6 milioni di lire accantonata sul capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »;

Considerato che alcuni capitoli di bilancio — per un complessivo volume di 1.255.104.3 milioni di lire — presentano già una precisa destinazione (di cui milioni 529.376.5 ad esclusivo favore dei territori di cui al ricordato testo unico 30 giugno 1967, n. 1523);

Considerato inoltre che le dotazioni dell'esercizio 1973 risultano già vincolate, per 541.511.4 milioni di lire, da impegni assunti nei precedenti esercizi per le annualità e per talune spese ripartite;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spesa di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome a ciclo produttivo per l'anno finanziario 1973, è stabilita una riserva — non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata — da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

		Milioni
Ministero delle finanze:		
Capitolo n. 5021.	— Acquisto di stabili	193.8
Capitolo n. 5031.	— Costruzione di caselli doganali . .	6.0
Ministero del bilancio e della programmazione economica:		
Capitolo n. 5011.	— Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo . . .	8.000.—
Ministero di grazia e giustizia:		
Capitolo n. 5010.	— Contributi integrativi ai comuni per costruzioni, ecc. di edifici giudiziari	1.400.—
Ministero della pubblica Istruzione:		
Capitolo n. 5001.	— Acquisto di strutture prefabbricate, ecc.	60.—
Capitolo n. 5041.	— Spese per la ricerca scientifica . .	2.800.—
Capitolo n. 5061.	— Spese per acquisti, ecc. di immobili di interesse archeologico, ecc. .	916.—
Capitolo n. 5062.	— Somma destinata all'esecuzione di opere d'arte, ecc.	4.—
Ministero dei lavori pubblici:		
Capitolo n. 5020.	— Concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese . .	1.400.—
Capitolo n. 5039.	— Spese per la costruzione, ecc. degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena	6.000.—
Capitolo n. 5109.	— Contributi a favore dell'ISES, ecc. .	20.—
Capitolo n. 5340.	— Contributi a favore dell'Istituto di credito fondiario, ecc.	8.000.—
Capitolo n. 5345.	— Contributi, ecc. ai proprietari che provvedono alla ricostruzione, ecc. dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra, ecc. . . .	200.—
Capitolo n. 5346.	— Contributi ad enti vari ed a cooperative edilizie nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti, ecc.	4.—
Capitolo n. 5352.	— Contributi a favore degli istituti autonomi per le case popolari, ecc. .	7.200.—
Capitolo n. 5353.	— Contributi negli interessi sui mutui, ecc. contratti dai privati, ecc. . .	800.—

Capitolo n. 5390. — Spese per acquedotti, fognature, ecc. 120.—
Capitolo n. 5402. — Contributi in capitale a favore dei comuni, ecc. per la costruzione, lo ampliamento e la sistemazione degli acquedotti, ecc. 1.000.—
Capitolo n. 5431. — Contributi a favore dei comuni, ecc. per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti . 60.—
Capitolo n. 5441. — Contributi a favore dei comuni, ecc., per l'esecuzione di acquedotti, ecc. 100.—
Capitolo n. 5460. — Completamento di opere di pubblica utilità, ecc. . . 400.—
Capitolo n. 5520. — Opere stradali a cura dello Stato nelle regioni a statuto speciale . . 80.—
Capitolo n. 5603. — Contributo alle provincie, ecc. per la sistemazione, ecc. di strade comunali, ecc. . . 3.784.6
Capitolo n. 5604. — Contributi, ecc. alle amministrazioni provinciali delle regioni a statuto speciale per la spesa relativa alla sistemazione generale delle strade, ecc. . . . . . 2.000.—
Capitolo n. 5652. — Contributi a favore dei comuni, ecc. per l'esecuzione di opere stradali . 24.—
Capitolo n. 5672. — Costruzioni, ecc. di opere relative ai porti, ecc. . 3.000.—
Capitolo n. 5675. — Recuperi, ecc. di mezzi effossori, ecc. . . . . . 700.—
Capitolo n. 5676. — Lavori di raparazione, ecc. di opere marittime, ecc. . 280.—
Capitolo n. 5677. — Lavori di raparazione, ecc. di opere marittime danneggiate dalla guerra . 300.—
Capitolo n. 5698. — Contributi a favore dei comuni, ecc. per l'esecuzione di opere marittime 8.—
Capitolo n. 5729. — Spese per la ricerca scientifica . . 160.—
Capitolo n. 5758. — Opere idrauliche, ecc. . . 4.400.—
Capitolo n. 5788. — Concorsi e sussidi per opere idrauliche, ecc. . . . 6.—
Capitolo n. 5796. — Contributi, ecc. per opere idrauliche e impianti elettrici . 100.—
Capitolo n. 5799. — Contributi a favore dei comuni, ecc. per la costruzione ed il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica gli enti stessi che ne sono sprovvisti . 8.—
Capitolo n. 5862. — Spese per edifici pubblici statali, ecc. . . 5.400.—
Capitolo n. 5868. — Contributi a favore dei comuni, ecc. che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi . 12.—
Capitolo n. 5900. — Spese in dipendenza di danni bellici 4.000.—
Capitolo n. 5904. — Annualità per opere da eseguire, ecc. per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza di eventi bellici 200.—

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Milioni —

Capitolo n. 5064. — Spese per la realizzazione degli impianti, ecc. dei centri prove autoveicoli, ecc. . 680.—
Capitolo n. 5071. — Spese per attrezzature funiviarie del laboratorio sperimentale funiviario, ecc. 4.8
Capitolo n. 5072. — Spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile . 64.—
Capitolo n. 5073. — Spese relative alle apparecchiature, ecc. occorrenti agli uffici periferici della direzione generale della M.C.T.C., ecc. . . . . . 180.—
Capitolo n. 5091. — Sovvenzioni per costruzioni di ferrovie, ecc. 127.6
Capitolo n. 5094. — Contributo per opere di riparazioni urgenti, ecc. trasformazione di sistemi di trazione di ferrovie e tramvie non di competenza delle regioni, ecc. . . . . 4.—
Capitolo n. 5106 — Contributo alle aziende speciali che hanno assunto l'impianto e l'esercizio diretto di pubblici servizi di trasporto . . . . 400.—
Capitolo n. 5172. — Progettazione, costruzione, ecc. degli aeroporti, ecc. . . . . 2.000.—
Capitolo n. 5173. — Istituzione degli impianti telefonici, ecc. necessari ad assicurare il collegamento fra gli aeroporti civili, ecc. 80.—

Ministero della difesa:

Capitolo n. 5001. — Spese per la ricerca scientifica . . 360.—
Capitolo n. 5150. — Spese per i servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile . . . . 6.000.—

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Capitolo n. 5118. — Spese per la realizzazione del programma relativo allo sviluppo agricolo . . . . 3.200.—
Capitolo n. 5202. — Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, ecc. . . 1.200.—
Capitolo n. 5276. — Concorso negli interessi sui mutui, ecc. della piccola proprietà contadina . . . . 172.—
Capitolo n. 5290. — Concorso negli interessi sui mutui, ecc. per le opere e gli impianti di interesse collettivo, ecc. . . . . . 1.200.—
Capitolo n. 5471. — Contributi a favore di enti, ecc. diretti allo sviluppo della produzione zootecnica, ecc. . . . . 400.—
Capitolo n. 5619. — Fondo speciale da ripartire tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, ecc. per la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane . . . . 11.934.—
Capitolo n. 5620. — Interessi sui mutui, ecc. alle comunità montane, ecc. per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni, ecc. 134.—
Capitolo n. 5621. — Fondo unico da destinare al finanziamento, ecc. dei contributi e delle opere in corso, ecc . . . . . . 4.000.—
Capitolo n. 5701. — Spese per l'attuazione di organici programmi, ecc. di campagne promozionali dei prodotti agricoli, ecc. 1.200.—

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Milioni —

Capitolo n. 5101. — Spese per la ricerca scientifica . . 45.2
Capitolo n. 5141. — Contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie . . . . 8.480.—
Capitolo n. 5143. — Contributi in conto interessi, ecc. per la ristrutturazione, ecc. dell'industria e dell'artigianato tessili, ecc. 2.000.—

Ministero della marina mercantile:

Capitolo n. 5016. — Contributo negli interessi su operazioni di credito navale . . . . . 400.—
Capitolo n. 5017. — Contributo ai proprietari di navi mercantili, ecc. . . . . 400.—
Capitolo n. 5035. Spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca, ecc. 3.6
Capitolo n. 5040. — Sovvenzioni, borse di studio, ecc. a studi e ricerche nel campo della pesca, ecc. 4.4

Ministero della sanità:

Capitolo n. 5031. — Spese per la ricerca scientifica . . 120.—

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Capitolo n. 512. — Acquisto impianti, attrezzature, ecc. 2.800.—
Capitolo n. 515. — Acquisto impianti, attrezzature, ecc. 388.—
Capitolo n. 530. — Acquisto di impianti, attrezzature e macchine . . . . 20.—

Azienda nazionale autonoma delle strade:

Capitolo n. 501.	— Acquisto di mezzi di trasporto	220.—
Capitolo n. 502.	— Acquisto di macchinari, ecc. adibiti a lavori e servizi inerenti alla rete stradale, ecc.	400.—
Capitolo n. 503.	— Riparazioni straordinarie, ecc. lungo le strade, ecc. .	7.487.3
Capitolo n. 504.	— Costruzione, acquisto, riparazione di fabbricati per sedi di ufficio, case cantoniere, ecc.	800.—
Capitolo n. 505.	— Lavori di sistemazione generale, ecc. delle strade statali, ecc. .	5.573.—
Capitolo n. 519.	— Lavori di costruzione delle strade di grande comunicazione .	7.880.—

Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Capitolo n. 501.	— Spese per rinnovamenti e per migliorie, ecc.	32.044.—

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Capitolo n. 501.	— Acquisto di terreni. Acquisto e costruzione di fabbricati, ecc.	8.000.—
Capitolo n. 502.	— Acquisto, costruzione e installazione di macchinari, ecc.	24.000.—
Capitolo n. 503.	— Miglioramento, ecc. dei fabbricati ad uso degli uffici ecc.	2.200.—
Capitolo n. 504.	— Spese per il potenziamento, ecc. degli impianti tecnologici, ecc. .	184.—
Capitolo n. 505.	— Impianto di stazioni, di linee e di centrali di posta pneumatica, ecc.	16.4
Capitolo n. 507.	— Spesa per la costruzione di alloggi popolari, ecc.	160.—
Capitolo n. 509.	— Acquisto di materiali, ecc. .	862.8
Capitolo n. 510.	— Acquisto di automezzi, ecc.	280.—
Capitolo n. 511.	— Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli impianti fissi, ecc.	20.—

Aziende di Stato per i servizi telefonici:

Capitolo n. 531.	— Nuove costruzioni ed ampliamento degli impianti telefonici, ecc. .	27.480.—
Capitolo n. 532.	— Manutenzione straordinaria della rete telefonica, ecc.	880.—
Capitolo n. 534.	— Costruzione di alloggi popolari, ecc.	174.—
Capitolo n. 536.	— Servitù di appoggio e di passaggio	0.8
Capitolo n. 539.	— Acquisto di macchine, apparecchiature, ecc. per elaborazioni tecniche, ecc.	800.—
Capitolo n. 540.	— Acquisto di mezzi di trasporto, ecc.	20.—
Capitolo n. 541.	— Spese di acquisto e di montaggio di apparecchiature, ecc.	4.—

Azienda di Stato per le foreste demaniali:

		Milioni
Capitolo n. 521.	— Costruzione e riparazione straordinaria di strade, fabbricati, ecc. .	260.—
Capitolo n. 522.	— Spese per studi e ricerche, ecc. .	12.—
Capitolo n. 527.	— Acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale, ecc. .	40.—
Capitolo n. 530.	— Spese per la costituzione ed esercizio di aziende pilota, ecc. .	540.—
Capitolo n. 531.	— Acquisto di mezzi di trasporto, ecc.	60.—
Capitolo n. 541.	— Anticipazioni per la partecipazione all'esercizio di imprese agrarie, ecc.	20.—

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1973
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 369

(8065)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Rignano sull'Arno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 luglio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una fascia di terreno lungo la strada provinciale aretina che unisce S. Donato in Collina a Incisa Valdarno ricadente nel territorio comunale di Rignano sull'Arno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rignano sull'Arno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè la strada provinciale che si svolge sulle colline meridionali ed in riva sinistra dell'Arno, è per tutto il suo percorso un belvedere costruito dall'uomo sullo scenario della valle fiorentina e sul medio corso del fiume. La strada si snoda quasi sul culmine dei dossi, e quindi offre dai due lati la vista sulle valli laterali.

Percorrendo la strada verso Arezzo, dopo aver sorpassato il paese di S. Donato in Collina, e l'antica villa di Torre a Cona, lo scenario più interessante è dato dalle alture appenniniche del Pratomagno e della Vallombrosa che appaiono a sinistra del viaggiatore.

Decreta

La zona predetta sita nel territorio del comune di Rignano sull'Arno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è costituita da una fascia di terreno profonda ml. 150 dalla mezzeria della strada provinciale Firenze-Bagno a Ripoli-Incisa Valdarno, misurati in proiezione orizzontale e per tutti e due i lati della rotabile.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Rignano sull'Arno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 29 luglio millenovecentosettantuno, nei locali della soprintendenza ai monumenti di Firenze, in palazzo Pitti si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Firenze per discutere sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) proposta di tutela lungo la strada provinciale che unisce S. Donato in Collina a Incisa Valdarno;

(*Omissis*).

Il presidente illustra ora l'argomento posto al 2° punto dello ordine del giorno.

Si tratta di estendere l'esistente vincolo di 150 m. per parte alla strada provinciale di S. Donato in Collina. Tutta la zona attraversata dalla provinciale è di grande interesse paesaggistico, nel 1962 fu proposto ed accettato il provvedimento di tutela lungo la provinciale nel tratto posto in comune di Bagno a Ripoli in quanto sembrava urgente regolamentare le numerose richieste di insediamenti residenziali lungo quel tratto, ora sul versante del Valdarno (Comune di Rignano ed Incisa) altrettanto importante da un punto di vista paesaggistico si presenta analoga spinta edilizia.

(*Omissis*).

Riconoscendo che la strada provinciale aretina, da S. Donato in Collina attraversa le località Troghi, Cellai, le Valli in tutto il tratto che attraversa il comune di Rignano sull'Arno debba essere considerata una strada panoramica e quindi di notevole interesse pubblico per il paesaggio che dai suoi bordi si può ammirare ritiene che i due lati della strada stessa per una profondità di ml. 150 dalla mezzaria debbano essere sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il testo viene approvato all'unanimità.

(*Omissis*).

(8048)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1973.
Istituzione della sezione doganale di Monterotondo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, recante modifica ed aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonchè la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale presso lo scalo ferroviario di Monterotondo (Roma);

Decreta:

E' istituita la sezione doganale di Monterotondo dipendente dalla dogana di Roma I.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio.

Roma, addì 8 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(8493)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.
Estensione delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza statali in favore dei carabinieri ausiliari richiamati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 3 lettera *a*), della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, sulla istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Decreta:

I carabinieri ausiliari richiamati, per un periodo superiore a sei mesi, a norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sono ammessi a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1973

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1973
Registro n. 4 Lavoro prev. sociale, foglio n. 100

(8216)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1973.

Determinazione, in misura fissa mensile, delle somme percepite con il sistema del punto mancia dal personale di gioco del casinò municipale di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, in base al quale può essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del « punto mancia » ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi, sulla somma percepita con il sistema del « punto mancia » dal personale di gioco dipendente dal Casinò municipale di Venezia, la misura fissa mensile è così determinata:

	Lire mensili
Impiegati di gioco con anzianità di servizio superiore ai 5 anni	200.000
Impiegati di gioco con anzianità di servizio superiore ai 3 anni e fino a 5 anni . .	150.000
Impiegati di gioco con anzianità di servizio fino a 3 anni	100.000

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8061)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1973.

Revoca alla ditta Panther-Osfa Chemie s.r.l., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Novate Milanese.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5083 in data 15 settembre 1972 la ditta Panther-Osfa Chemie s.r.l. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 39, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 15 dicembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo richiesto di attivare una officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificata dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Panther-Osfa Chemie s.r.l., su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina sita in Novate Milanese (Milano) via Cavour, 33, concessa con decreto ministeriale n. 5083 in data 15 settembre 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(8108)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1973.

Programmi degli esami di concorso e per passaggio di carriera nei ruoli dei cancellieri, dei segretari e dei coadiutori dattilografi giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 sul riordinamento delle ex carriere speciali;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione le cui indicazioni sono state integralmente accolte per tutte le carriere salvo che per quella di concetto, per la quale è necessario un programma di esame più aderente alla natura dei compiti attribuiti a tale personale;

Decreta:

Art. 1.

I programmi degli esami per i concorsi di accesso ai ruoli della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono così stabiliti:

CARRIERA DIRETTIVA

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo;
2) diritto processuale civile e/o penale;

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su:

3) diritto privato civile e commerciale;
4) diritto penale;
5) ordinamento giudiziario;
6) servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi;
7) contabilità di Stato;
8) statistica giudiziaria.

CARRIERA DI CONCETTO

Prove scritte:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) nozioni di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su:

3) nozioni generali di diritto e procedura civile;

4) nozioni generali di diritto e procedura penale;

5) nozioni di contabilità di Stato;

6) nozioni di statistica giudiziaria.

CARRIERA ESECUTIVA

1) prova scritta di cultura generale;

2) prova pratica di dattilografia.

Colloquio:

Il colloquio verterà su:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) nozioni di servizio di archivio;

3) diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato.

Art. 2.

I programmi degli esami dei concorsi per i passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, sono così stabiliti:

CONCORSO PER LA NOMINA A CANCELLIERE CAPO DI TRIBUNALE O SEGRETARIO CAPO DI PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SECONDA CLASSE DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA DI CONCETTO.

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) procedura civile e/o procedura penale, con riferimento a casi pratici.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su:

3) diritto privato (civile e commerciale);

4) diritto penale;

5) ordinamento giudiziario;

6) contabilità di Stato.

CONCORSO PER LA NOMINA A SEGRETARIO PRINCIPALE DI IMPIEGATI DELLA CARRIERA ESECUTIVA.

Prove scritte:

1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) servizi amministrativi degli uffici giudiziari, con riferimento a casi pratici.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su:

3) nozioni sull'ordinamento giudiziario e sui servizi di cancelleria;

4) nozioni generali di diritto e procedura civile;

5) nozioni generali di diritto e procedura penale;

6) nozioni di contabilità di Stato;

7) nozioni di statistica giudiziaria.

CONCORSO PER LA NOMINA A COADIUTORE DATTILOGRAFO (PARAMETRO 183) DI IMPIEGATI DELLE CARRIERE AUSILIARIE E DI OPERAI.

Prova scritta:

Ordinamento e funzionamento dei servizi di archivio.

Prova pratica:

Dattilografia.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova scritta nonchè su:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) nozioni sull'ordinamento giudiziario;

3) diritti, doveri e responsabilità degli impiegati dello Stato.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1973
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 125

(8589)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 18 aprile 1972, n. 423, con il quale l'amministrazione provinciale di Bologna ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Fontanafelice Pieve di Gesso-Sassollone (comune di Fontanafelice) » dell'esteso di km. 12 + 000;

Visto il voto 16 gennaio 1973, n. 1057/72, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che la strada di bonifica suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse dell'estesa di km. 12 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(8069)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1973.
Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto 19 febbraio 1972, n. 43, con il quale l'amministrazione comunale di Brisighella ha chiesto la classificazione a comunale della strada di bonifica « Cottignola-Paglia » dell'estesa di km. 1 + 342;

Visto il voto 16 gennaio 1973, n. 1054/72, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che la strada di bonifica suddetta può essere classificata comunale a termini dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica di cui alle premesse della estesa di km. 1 + 342 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(8072)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1973.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 2746 del 24 novembre 1969 con il quale l'amministrazione provinciale di Chieti ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione fra le provinciali della strada di bonifica « Pizzoferrato-Colle dell'Esca » (dal comune di Pizzoferrato alla stazione ferroviaria di Gamberale);

Visto il voto n. 1022 del 16 gennaio 1973 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(8073)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di diritto del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8507)

Vacanza della cattedra di storia del diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di storia del diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8511)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di Urbino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Urbino, è vacante la cattedra di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8512)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pegognaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1973, il comune di Pegognaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.911.103, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8465)

Autorizzazione al comune di Piazza Armerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1973, il comune di Piazza Armerina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.066.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8466)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1973, il comune di Pulsano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.793.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8467)

Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1973, la provincia di Macerata viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.862.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8468)

Autorizzazione alla provincia di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1973, la provincia di Foggia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.454.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8469)

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1973, la provincia di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.609.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8470)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi dell'8 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	595,35	595,35	594,50	595,35	594 —	595 —	600 —	595,35	595,35	595,35
Dollaro canadese	596,50	596,50	592 —	596,50	595 —	596,40	599 —	596,50	596,50	596,50
Franco svizzero	193,95	193,95	194,60	193,95	193 —	193,90	194,50	193,95	193,95	193,95
Corona danese	100,92	100,92	101,70	100,92	100,25	100,25	101,30	100,92	100,92	100,92
Corona norvegese	107,10	107,10	107,60	107,10	106,75	107,09	107 —	107,10	107,10	107,10
Corona svedese	140,25	140,25	140,40	140,25	139,25	140,20	140,75	140,25	140,25	140,25
Fiorino olandese	214,40	214,40	216 —	214,40	213,75	214,30	214,59	214,40	214,40	214,40
Franco belga	15,72	15,72	15,70	15,72	15,68	15,70	15,76	15,72	15,72	15,72
Franco francese	138,60	138,60	138,70	138,60	138 —	138,55	139 —	138,60	138,60	138,60
Lira sterlina	1536,50	1536,50	1550 —	1536,50	1531 —	1536,70	1545 —	1536,50	1536,50	1536,50
Marco germanico	227,35	227,35	228,10	227,35	227 —	227,30	227,20	227,35	227,35	227,35
Scellino austriaco	30,83	30,83	30,80	30,83	30,75	30,82	30,93	30,83	30,83	30,83
Escudo portoghese	25,20	25,20	25,30	25,20	24,55	25,19	25,25	25,20	25,20	25,20
Peseta spagnola	10,2775	10,2775	10,28	10,2775	10,22	10,25	10,30	10,2775	10,28	10,27
Yen giapponese	2,27	2,27	2,27	2,27	2,22	2,25	2,265	2,27	2,27	2,27

Media dei titoli dell'8 giugno 1973

Rendita 5 % 1935	102,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,75
» 5 % (Ricostruzione)	99,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,95
» 5 % (Città di Trieste)	96,525
» 5 % (Beni esteri)	94,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,175
» 5,50 % » » 1968-83	94,80
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1973

Dollaro USA	597,675
Dollaro canadese	597,75
Franco svizzero	194,225
Corona danese	101,11
Corona norvegese	107,05
Corona svedese	140,475
Fiorino olandese	214,495
Franco belga	15,74
Franco francese	138,80
Lira sterlina	1540,75
Marco germanico	227,275
Scellino austriaco	30,88
Escudo portoghese	25,225
Peseta spagnola	10,289
Yen giapponese	2,267

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1973 al 28 febbraio 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA E PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE (settore riso) a norma di regolamenti (CEE).

(in lire italiane per quintale)

Dal 1° gennaio 1973 al 18 gennaio 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2792/72, n. 18/73 e n. 56/73

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dall'1-1-1973 al 4-1-1973	dal 5-1-1973 all'11-1-1973	dal 12-1-1973 al 18-1-1973	dall'1-1-1973 al 4-1-1973	dal 5-1-1973 all'11-1-1973	dal 12-1-1973 al 18-1-1973
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	2.260,00	2.260,00	2.260,00	1.093,10	1.093,10	1.093,10
	10.06-230	b. a grani lunghi	3.885,00	3.425,00	3.145,00	1.986,85	1.733,75	1.580,00
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	2.825,00	2.825,00	2.825,00	1.366,25	1.366,25	1.366,25
	10.06-270	b. a grani lunghi	4.856,25	4.281,25	3.931,25	2.483,75	2.167,50	1.975,00
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	5.363,75	5.363,75	5.363,75	2.541,25	2.541,25	2.541,25
	10.06-430	b. a grani lunghi	10.098,10	9.660,60	9.386,85	5.146,25	4.905,60	4.755,00
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	5.712,50	5.712,50	5.712,50	2.709,35	2.709,35	2.709,35
	10.06-470	b. a grani lunghi	10.825,00	10.356,25	10.062,50	5.521,25	5.263,10	5.101,85
	10.06-500	C. rotture	1.037,50	581,25	506,25	433,10	182,50	141,25

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 19 gennaio 1973 al 1° febbraio 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 109/73, n. 167/73 e n. 247/73

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dal 19-1-1973 al 25-1-1973	dal 26-1-1973 al 31-1-1973	1-2-1973	dal 19-1-1973 al 25-2-1973	dal 26-1-1973 al 31-1-1973	1-2-1973
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	1.500,00	920,00	995,00	675,00	356,25	397,50
	10.06-230	b. a grani lunghi	3.145,00	2.360,00	2.435,00	1.580,00	1.148,13	1.189,38
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	1.875,00	1.150,00	1.243,75	843,75	445,00	496,88
	10.06-270	b. a grani lunghi	3.931,25	2.950,00	3.043,75	1.975,00	1.435,00	1.486,88
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	4.624,38	3.914,38	4.025,63	2.135,00	1.744,38	1.805,63
	10.06-430	b. a grani lunghi	9.246,88	8.197,50	8.325,63	4.678,13	4.101,25	4.171,25
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	4.925,00	4.168,75	4.287,50	2.276,25	1.860,00	1.925,63
	10.06-470	b. a grani lunghi	9.912,50	8.787,50	8.925,00	5.019,38	4.400,63	4.476,25
	10.06-500	C. rotture	162,50	zero	zero	zero	zero	zero

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 2 febbraio 1973 al 28 febbraio 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 280/73, n. 328/73, n. 406/73 e n. 514/73

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi				SAMA e PTOM (1)			
			dal 2-2-1973 all'8-2-1973	dal 9-2-1973 al 15-2-1973	dal 16-2-1973 al 22-2-1973	dal 23-2-1973 al 28-2-1973	dal 2-2-1973 all'8-2-1973	dal 9-2-1973 al 15-2-1973	dal 16-2-1973 al 22-2-1973	dal 23-2-1973 al 28-2-1973
10.06		Riso:								
		A. risone o riso semigreggio								
		I. risone:								
	10.06-210	a. a grani tondi .	415,00	zero	150,00	zero	78,13	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi .	1.740,00	zero	zero	zero	806,88	zero	zero	zero
		II. riso semigreggio:								
	10.06-250	a. a grani tondi	518,75	zero	187,50	zero	98,13	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi .	2.175,00	zero	zero	zero	1.008,75	zero	zero	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:								
		I. riso semilavorato:								
	10.06-410	a. a grani tondi . .	2.341,25	1.925,00	2.006,88	1.754,38	879,38	650,00	695,00	556,25
	10.06-430	b. a grani lunghi . .	7.573,13	448,75	2.506,88	1.830,63	3.757,50	zero	971,25	599,38
		II. riso lavorato:								
	10.06-450	a. a grani tondi . .	2.493,75	2.050,00	2.137,50	1.868,75	988,75	695,00	743,13	595,00
	10.06-470	b. a grani lunghi . .	8.118,75	481,25	2.687,50	1.962,50	4.032,50	zero	1.045,63	646,88
	10.06-500	C. rotture . .	zero	zero	631,25	562,50	zero	zero	210,00	171,88

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

(7627)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 23 gennaio 1973 dal sig. Franca Luciano, nato a Trieste il 6 gennaio 1935 e qui residente in via Metastasio n. 15, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Franza;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Franca Luciano è ridotto nella forma italiana di Franza.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Azzopardi Paolina, nata a Malta l'11 luglio 1941, moglie;
Franca Rudi, nato a Sidney il 30 novembre 1966, figlio;
Franca Tanja, nata a Sidney il 17 aprile 1968, figlia;
Franca Dianne, nata a Sidney il 25 luglio 1972, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 maggio 1973

Il vice prefetto reggente: Austria

(8117)

IL VICE PREFETTO REGGENTE

Vista la domanda prodotta in data 12 marzo 1973 dal signor Krznaric Massimiliano, nato a Zara il 4 febbraio 1926, residente a Trieste in via Martiri della Libertà n. 8/10, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Corsi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Krznaric Massimiliano è ridotto nella forma italiana di Corsi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Gruenfeld Edith, nata a Brunico (Bolzano) il 22 dicembre 1944, moglie;

Krznaric Alessandro, nato a S. Candido (Bolzano) il 1° aprile 1967, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 maggio 1973

Il vice prefetto reggente: Austria

(8118)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

Concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per laureati in scienze agrarie o in scienze forestali, nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per il disimpegno di mansioni da svolgersi presso gli uffici periferici agricoli e forestali o presso la sede centrale dell'Ente.

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per laureati in scienze agrarie o in scienze forestali, nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Due dei posti messi a concorso sono riservati al personale dell'Ente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, che risulti idoneo nel concorso medesimo.

Ove, peraltro, non risultino conferibili al suddetto personale, gli anzidetti posti saranno assegnati secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria generale di merito.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere età non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale in servizio presso l'Ente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere fisicamente idoneo all'impiego; il possesso di tale requisito può essere accertato, in qualsiasi momento, con visita medica di controllo disposta a cura e spese dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in possesso della laurea in scienze agrarie o in scienze forestali.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, dovranno pervenire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (Direzione generale, Servizio del personale, viale Regina Margherita n. 262, Roma), entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande fatte pervenire per posta si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, previsto dal n. 2 del precedente art. 2, dovranno indicare i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o istituto equiparato presso cui detto titolo è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata agli esami di laurea;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio esatto domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli ritenuti utili ai fini di una valutazione di merito (pubblicazioni, titoli di studio in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, incarichi, ecc.);

m) gli eventuali requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto;

n) di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

I titoli di cui alle lettere *l*) ed *m*) dovranno essere documentati, superate le prove scritte, entro il termine che verrà indicato nell'apposita richiesta da parte dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La firma del candidato, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Qualora l'aspirante sia impiegato dello Stato o dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è sufficiente il visto del capo ufficio.

L'Ente nazionale per la cellulosa e la carta trasmetterà ai singoli interessati comunicazione circa la loro ammissione o meno al concorso.

Le domande non redatte con le indicazioni di cui sopra, in conformità dell'unito modello esemplificativo (allegato *A*), non verranno prese in considerazione.

L'Ente si riserva, tuttavia, l'insindacabile facoltà di concedere agli interessati, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande medesime.

Art. 4.

Gli esami del concorso (che si svolgeranno in Roma) consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.

A) Per i laureati in scienze agrarie:

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;

2) zootecnia.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

1) costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;

2) principi di diritto agrario, legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

B) per i laureati in scienze forestali:

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) ecologia, selvicoltura generale e speciale;

2) economia ed estimo forestale.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

1) botanica forestale;

2) dendrometria ed assestamento forestale;

3) utilizzazioni forestali;

4) alpicoltura;

5) legislazione forestale e montana.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario personale, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, carta di identità.

Per ciascuna delle prove scritte (per il cui svolgimento non è consentito l'uso di manuali o testi di alcun genere) saranno concesse otto ore di tempo.

Il diario delle prove scritte e della prova orale sarà comunicato in tempo utile agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà nominata dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La commissione avrà a disposizione per la votazione un punteggio complessivo di 100 punti, così ripartito:

40 punti riservati alle prove scritte;
40 punti riservati alla prova orale;

20 punti riservati ai titoli di valutazione e suddivisi come segue:

incarichi ricoperti: sino a un massimo di 5 punti;
titoli di cultura: sino a un massimo di 10 punti;
pubblicazioni: sino a un massimo di 5 punti.

Per l'ammissione alla prova orale è necessario riportare un punteggio medio di 28 punti su 40, con non meno di 24 punti su 40 in ciascuna prova scritta. Per superare la prova orale è necessario conseguire un punteggio di 24 punti su 40.

La votazione complessiva di ciascun candidato è costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale, cui si aggiunge il punteggio eventualmente conseguito per titoli di valutazione.

Per conseguire l'idoneità è richiesto un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.

In base al punteggio così attribuito la commissione formerà, tra gli idonei, la graduatoria generale di merito che, previa approvazione da parte della direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sarà pubblicata nel Bollettino dell'Ente.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito dovranno, entro il termine che sarà loro comunicato, presentare i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Essi saranno dichiarati vincitori dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e dovranno assumere servizio nel termine che sarà loro indicato.

Coloro che non presentino la documentazione richiesta o non assumano servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nei casi di decadenza previsti dal comma precedente, nonchè nell'ipotesi di rinuncia da parte dei vincitori, a questi subentreranno gli idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

I vincitori del concorso saranno equiparati, ai soli effetti economici, ai dipendenti dello Stato dell'ex-grado X/229, con le maggiorazioni stabilite per il trattamento dei dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 7.

I vincitori del concorso potranno essere adibiti a mansioni da svolgersi presso gli uffici periferici agricoli e forestali o presso la sede centrale dell'Ente.

Essi saranno sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi a giudizio dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La conferma in servizio è subordinata all'esito favorevole del periodo di prova.

In caso di giudizio sfavorevole, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta comunicherà all'interessato la risoluzione del rapporto di impiego.

Anche durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 6.

Roma, addì 17 aprile 1973

Il presidente: PAGLIARA

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi in carta da bollo da L. 500

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta Servizio del personale viale Regina Margherita, 262 - 00198 ROMA

. .l. . sottoscritt . . . . . nat . a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . . (1-2), residente in . . . . via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a cinque posti per laureati in scienze agrarie o in scienze forestali, nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per il disimpegno di mansioni da svolgersi presso gli uffici periferici agricoli e forestali o presso la sede centrale dell'ente.

A tal fine . l . sottoscritt dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso della laurea in . . . . . . conseguita presso . . . . il . . . . con la votazione di . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . .;

f) di non essere stat . destituit . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat . dichiarat . decadut . da un impiego statale per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere dispost ., in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione.

.l. sottoscritt . dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli ritenuti utili ai fini di una valutazione di merito: . . . .; di essere in possesso del seguente requisito, previsto dalle norme vigenti, che costituisce titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto: . . . .

.l. sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data . . . .

Firma . . . . (5)

---

(1) Per le elevazioni del limite massimo di età, citare i requisiti che danno tale diritto in base alle norme vigenti.

(2) Se dipendente dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta indicare la data di assunzione, ed il servizio di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti dello Stato o dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è sufficiente il visto del capo ufficio.

Visto, *Il presidente*: PAGLIARA

(7884)

Concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o scienze statistiche, per il disimpegno di mansioni ispettive o amministrative, nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e scienze statistiche, nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Due dei posti messi a concorso sono riservati al personale dell'Ente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, che risulti idoneo nel concorso medesimo.

Ove, peraltro, non risultino conferibili al suddetto personale, gli anzidetti posti saranno assegnati secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria generale di merito.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere età non superiore ai 32 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale in servizio presso l'Ente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere fisicamente idoneo all'impiego; il possesso di tale requisito può essere accertato, in qualsiasi momento, con visita medica di controllo disposta a cura e spese dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, economia e commercio o titolo equiparato, scienze politiche o scienze statistiche.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, dovranno pervenire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (Direzione generale, Servizio del personale, viale Regina Margherita n. 262, Roma), entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande fatte pervenire per posta si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

a) il proprio nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, previsto dal n. 2 del precedente art. 2, dovranno indicare i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o istituto equiparato presso cui detto titolo è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione riportata agli esami di laurea;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio esatto domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli ritenuti utili ai fini di una valutazione di merito (pubblicazioni, titoli di studio in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, incarichi, ecc.);

m) gli eventuali requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto;

n) di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

I titoli di cui alle lettere *l*) ed *m*) dovranno essere documentati, superate le prove scritte, entro il termine che verrà indicato nell'apposita richiesta da parte dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La firma del candidato, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Qualora l'aspirante sia impiegato dello Stato o dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è sufficiente il visto del capo ufficio.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta trasmetterà ai singoli interessati comunicazione circa la loro ammissione o meno al concorso.

Le domande non redatte con le indicazioni di cui sopra, in conformità dell'unito modello esemplificativo (allegato *A*), non verranno prese in considerazione.

L'Ente si riserva, tuttavia, l'insindacabile facoltà di concedere agli interessati, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande medesime.

Art. 4.

Gli esami del concorso (che si svolgeranno in Roma) consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato o diritto amministrativo;

2) economia politica.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

1) diritto tributario;

2) diritto del lavoro;

3) nozioni di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

4) legislazione concernente l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario personale, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, carta di identità.

Per ciascuna delle prove scritte (per il cui svolgimento non è consentito l'uso di manuali o testi di alcun genere) saranno concesse otto ore di tempo.

Il diario delle prove scritte e della prova orale sarà comunicato in tempo utile agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà nominata dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La commissione avrà a disposizione per la votazione un punteggio complessivo di 100 punti, così ripartito:

40 punti riservati alle prove scritte;

40 punti riservati alla prova orale;

20 punti riservati ai titoli di valutazione e suddivisi come segue:

incarichi ricoperti:	sino a un massimo di 5 punti;
titoli di cultura:	sino a un massimo di 10 punti;
pubblicazioni:	sino a un massimo di 5 punti.

Per l'ammissione alla prova orale è necessario riportare un punteggio medio di 28 punti su 40, con non meno di 24 punti su 40 in ciascuna prova scritta. Per superare la prova orale è necessario conseguire un punteggio di 24 punti su 40.

La votazione complessiva di ciascun candidato è costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale, cui si aggiunge il punteggio eventualmente conseguito per titoli di valutazione.

Per conseguire l'idoneità è richiesto un punteggio complessivo non inferiore a 60/100.

In base al punteggio così attribuito la commissione formerà, tra gli idonei, la graduatoria generale di merito che, previa approvazione da parte della direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sarà pubblicata nel Bollettino dell'Ente.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito dovranno, entro il termine che sarà loro comunicato, presentare i documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Essi saranno dichiarati vincitori dalla direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e dovranno assumere servizio nel termine che sarà loro indicato.

Coloro che non presentino la documentazione richiesta o non assumano servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nei casi di decadenza previsti dal comma precedente, nonchè nell'ipotesi di rinuncia da parte dei vincitori, a questi subentreranno gli idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

I vincitori del concorso saranno equiparati, ai soli effetti economici, ai dipendenti dello Stato dell'ex-grado X/229, con le maggiorazioni stabilite per il trattamento dei dipendenti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Art. 7.

I vincitori del concorso potranno essere adibiti a mansioni ispettive o amministrative presso la sede centrale o presso le sedi periferiche dell'Ente.

Essi saranno sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi a giudizio dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La conferma in servizio è subordinata all'esito favorevole del periodo di prova.

In caso di giudizio sfavorevole, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta comunicherà all'interessato la risoluzione del rapporto di impiego.

Anche durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 6.

Roma, addì 17 aprile 1973

Il presidente: PAGLIARA

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 500

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta Servizio del personale, viale Regina Margherita, 262 - 00198 ROMA

. l . sottoscritt . nat . a . (prov. di .) il . (1-2), residente in . via . , chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a cinque posti per laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e scienze statistiche, per il disimpegno di mansioni ispettive o amministrative, nella carriera direttiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . (3);

c) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso della laurea in . conseguita presso . il . con la votazione di . ,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . ,

f) di non essere stat . destituit . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat . dichiarat . decadut . da un impiego statale per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere dispost ., in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione.

. l . sottoscritt . dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli ritenuti utili ai fini di una valutazione di merito: . , di essere in possesso del seguente requisito, previsto dalle norme vigenti, che costituisce titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto: .

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Luogo e data .

Firma . (5)

(1) Per le elevazioni del limite massimo di età, citare i requisiti che danno tale diritto in base alle norme vigenti.

(2) Se dipendente dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta indicare la data di assunzione, ed il servizio di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti dello Stato o dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è sufficiente il visto del capo ufficio.

Visto, *Il presidente*: PAGLIARA

(7883)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia - sessione anno 1971-72 nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973 e modificata con decreto ministeriale 3 aprile 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia - sessione anno 1971-72 con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Palmieri Achille, nato a Campolattaro il 27 novembre 1935 . . . . . punti 90 su 100
2. Salvolini Ugo, nato ad Ancona il 3 novembre 1941 . . . . » 90 »
3. Scialfa Giuseppe, nato a Catania il 16 gennaio 1942 . . . . . . » 86 »
4. Bernardi Lorenzo, nato a Marostica il 20 dicembre 1939 . . . . . » 80 »
5. Signorini Enrico, nato a Napoli il 30 ottobre 1938 » 76 »
6. Marin Gino, nato a Vittorio Veneto il 15 maggio 1934 » 74 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: GASPARI

(8089)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Tilli dott. Dino, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Provvisionato prof. Arrigo, n 11, direttore della clinica odontoiatrica dell'Università di Modena;

Ponti prof. Lionello, n. 43, primario del Pio Istituto S. Spirito e ospedali riuniti di Roma;

Fiorentini prof. Sergio, n. 16, primario dell'Istituto G. Eastman di Roma;

Pulci prof. Giovanni, n. 30, primario dell'ospedale Maragliano di Genova.

Segretario:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 5 giugno 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di Amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Registro n. 4, foglio n. 188

(7886)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo.

Componenti:

Speranza prof. Vincenzo, n. 7, direttore dell'Istituto di anatomia chirurgica e corso operazioni dell'Università di Roma;

Scirè prof. Filippo, n. 20, primario dell'ospedale civile Benfratelli di Palermo;

Besa prof. Giuseppe, n. 3, primario dell'ospedale Maggiore e ospedale infantile Alessandri di Verona;

Sommo prof. Lorenzo, n. 22, primario dell'ospedale Luigi Gonzaga di Orbassano.

Segretario:

Ungaretti dott. Giuseppe, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 23 maggio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di Amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Registro n. 4, foglio n. 190

(7885)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 80, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg gen. amm. s.p.e. Barneschi Giustino.

Membri:

col. amm. s.p.e. Abbadessa Giovanni;
ten. col. amm. s.p.e. Ruggeri Francesco;
ten. col. amm. s.p.e. Scigliano Francesco;
ten. col. amm. s.p.e. Betti Giorgio.

Membri supplenti:

ten. col. amm. s.p.e. Amato Leonardo;
ten. col. amm. s.p.e. Bonaiuto Salvatore.

Segretario senza diritto a voto:

Ronchi dott. Sergio, consigliere.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1973
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 66

(8093)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 80, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. amm. s.p.e. Marotta Michele.

Membri:

col. amm. s.p.e. Pastorello G. Battista;
ten. col. amm. s.p.e. Astuto Sebastiano;
ten. col. amm. s.p.e. t. S.G. Motta Nino;
ten. col. amm. s.p.e. Amato Calogero.

Membri supplenti:

ten. col. amm. s.p.e. Di Murro Bruno;
ten. col. amm. s.p.e. Spissu Paolo Lucio.

Segretario senza diritto a voto:

Ronchi dott. Sergio, consigliere.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1973
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 67

(8094)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n 80, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. s.a. s.p.e. Mauthe Degerfeld Charles.

Membri:

col. s.a. s.p.e. Rao Ettore;
ten. col. s.a. s.p.e. Salerno Giuseppe;
ten. col. s.a. s.p.e. Rizzo Gaetano;
ten. col. s.a. s.p.e. Pieralice Sergio.

Membri supplenti:

col. s.a. s.p.e. t. S.G. Giunta Vincenzo;
ten. col. s.a. s.p.e. Natalini Alberto.

Segretario senza diritto a voto:

Ronchi dott. Sergio, consigliere.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1973
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 69

(8096)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 80, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. s.a. s.p.e. Carlini Paolo.

Membri:

col. s.a. s.p.e. t. S.G. Clivio Mario;
ten. col. s.a. s.p.e. Forcignanò Salvatore;
ten. col. s.a. s.p.e. t. S.G. Di Muro Matteo;
ten. col. s.a. s.p.e. De Leonardis Francesco.

Membri supplenti:

col. s.a. s.p.e. t. S.G. Frigenti Pietro;
ten. col. s.a. s.p.e. Di Rito Raffaele.

Segretario senza diritto a voto:

Tatafiore dott. Marcello, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1973
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 68

(8095)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza) riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 80, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. suss. s.p.e. Marcianò Donato.

Membri:

col. suss. s.p.e. Boldori Renzo;
ten. col. suss. s.p.e. Brunello Giacomo;
ten. col. suss. s.p.e. Carreras Antonio;
ten. col. comm. t. S.G. Bernini Carri Pier Giacomo.

Membri supplenti:

ten. col. suss. s.p.e. Niro Michele;
ten. col. comm. s.p.e. Rossi Carlo.

Segretario senza diritto a voto:

Tatafiore dott. Marcello, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1973
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 64

(8092)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 30, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. suss. s.p.e. Marcianò Donato.

Membri:

ten. col. suss. s.p.e. Spinelli Francesco;
ten. col. suss. s.p.e. Pesci Guido;
ten. col. suss. s.p.e. Sbardella Pietro;
ten. col. comm. s.p.e. Barbato Antonio.

Membri supplenti:

ten. col. comm. s.p.e. Dell'Utri Michele;
ten. col. suss. s.p.e. Bontempi Nello.

Segretario senza diritto a voto:

Tatafiore dott. Marcello, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1973
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 63

(8091)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1972, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami, riservato ai sottufficiali dell'aeronautica militare, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1972, registro n. 26 Difesa, foglio n. 345;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1972, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1972, registro n. 35 Difesa, foglio n. 157;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Gioviale Corrado punti 378
2. Falchi Cosma Damiano » 360

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1973
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 21

(8235)

Commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 21 settembre 1972, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 32 Difesa, foglio n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

magg. gen. GArc s.p.e. Iannetti Vittorio, presidente;
ten. col. AArs s.p.e. Marini Renato, membro per gli esami di cultura militare, storia e geografia;
ten. col. GAri s.p.e. Bartolomeo Dino, membro per gli esami di matematica e cultura tecnico professionale per la specialità elettronici;
ten. col. GArf s.p.e. Palmieri Luigi, membro per gli esami di fisica e cultura tecnico professionale per la specialità geofisici;
cap. GArc s.p.e. Oddone Giovanni, membro per gli esami di chimica e cultura tecnico professionale per la specialità assistenti di laboratorio;
magg. GArat s.p.e. Gennari Riccardo, segretario.

Art. 2.

Alla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti altri ufficiali, quali membri aggiunti, particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen. CCrc SPaD Ferrari Germano, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese;
col. CCrc P.A. Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;
ten. col. GAri s.p.e. Giorgi Francesco, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale per la specialità edili ed elettricisti;
ten. col. GArat s.p.e. Pianella Giorgio, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale per la specialità automobilisti;
magg. CCra P.A. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola;
cap. GAri s.p.e. Buono Procolo, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale per la specialità aeronautici;
cap. GArat s.p.e. Pastina Bruno, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale per la specialità armamento;
cap. GArat s.p.e. Berta Pietro, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale per la specialità fotografi.

A ciascuno dei componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1973
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 29

(8236)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Massa-Carrara

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 1161 in data 5 luglio 1971 con il quale il medico provinciale di Massa ha bandito pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1970;

Ritenuto di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni della prefettura di Massa-Carrara, dell'ordine dei medici della provincia di Massa Carrara e del comune interessato;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221, che sostituisce l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, già modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

1) di costituire la commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1970 nel modo seguente:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lazzaretto dott.ssa Elena, consigliere del Ministero degli interni;

D'Avino dott. Aldo, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Bianchi prof. P. Luigi, primario in ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Massa;

Ferrari prof. Brunello, primario in ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Carrara, scelto su terna dall'ordine dei medici di Massa-Carrara;

Pennuccu Concetta, ostetrica condotta designata dal comune di Aulla.

Segretario:

Ferro dott. proc. Alfonso, direttore di sezione del Ministero della sanità.

2) di stabilire che la commissione giudicatrice, che avrà sede in Massa, presso l'ufficio del medico provinciale, inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata inoltre, a cura dell'ufficio del medico provinciale di Massa-Carrara, nel Foglio annunzi legali della regione e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Massa-Carrara e in quello del comune interessato.

Il presidente: LAGORIO

(7891)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Massa-Carrara

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 1161 in data 5 luglio 1971 con il quale il medico provinciale di Massa-Carrara ha bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1970;

Ritenuto di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni formulate dalla prefettura di Massa-Carrara, dall'ordine dei medici della provincia di Massa-Car-

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, già modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 230;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

1) di costituire la commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1970 nel modo seguente:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Valerio dott. Giovanni, vice prefetto vicario della provincia di Massa-Carrara;

D'Avino dott. Aldo, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Luciani prof. Angelo, primario medico dell'ospedale di Carrara;

Ferrari prof. Brunello, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale di Carrara, scelto su terna proposta dall'ordine dei medici;

Massimeo dott. Vito, medico condotto del comune di Massa.

Segretario:

Ferro dott. proc. Alfonso, direttore di sezione del Ministero della sanità.

2) di stabilire che la commissione giudicatrice, che avrà sede in Massa, presso l'ufficio del medico provinciale, inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente delibera sarà inoltre pubblicata, a cura dell'ufficio del medico provinciale di Massa-Carrara, nel Bollettino Ufficiale della regione e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Massa-Carrara e a quello dei comuni interessati.

Il presidente: LAGORIO

(7892)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Con proprio decreto in data 10 aprile 1973, n. 110, ha indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dell'autorizzazione ed esercizio delle sottoelencate sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, previste nelle vigenti piante organiche delle farmacie dei comuni della provincia, approvate con decreti numeri 75, 77 e 78 tutti del 29 dicembre 1972:

Comune di Bologna:

sede n. 50 - urbana - di nuova istituzione;
sede n. 71 - urbana - di nuova istituzione;
sede n. 75 - urbana - di nuova istituzione;
sede n. 86 - urbana - di nuova istituzione;
sede n. 90 - urbana - di nuova istituzione;
sede n. 92 - urbana - di nuova istituzione;
sede n. 95 - urbana - di nuova istituzione;
sede n. 98 - farmacia « Due Madonne » - urbana - non di nuova istituzione;
sede n. 101 - urbana - di nuova istituzione;
sede n. 114 - urbana - farmacia « dell'Immacolata » - non di nuova istituzione;
sede n. 117 - urbana - di nuova istituzione;
sede n. 120 - urbana - di nuova istituzione;
sede n. 122 - urbana - di nuova istituzione.

Comune di Castel del Rio:

sede farmaceutica unica - rurale - non di nuova istituzione.

Comune di Castel di Casio:

sede farmaceutica unica - rurale - non di nuova istituzione.

Comune di Dozza:

sede farmaceutica n. 1 - rurale - non di nuova istituzione.

Comune di Granaglione:

sede farmaceutica unica - rurale - non di nuova istituzione - vacante.

Comune di Imola:

sede farmaceutica n. 13 - frazione S. Prospero - rurale - di nuova istituzione - vacante.

Comune di Molinella:

sede farmaceutica n. 4 - frazione Selva Malvezzi - non di nuova istituzione - vacante - rurale.

Comune di San Pietro in Casale:

sede farmaceutica n. 3 - frazione Poggetto - rurale - non di nuova istituzione - vacante.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale a norma di legge e, per le farmacie non di nuova istituzione agli adempimenti di cui agli articoli 110 del testo unico sulle leggi sanitarie, e 17 della legge 475/1968.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al medico provinciale di Bologna, compilate su carta legale da L. 500 e firmate per esteso dagli aspiranti, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Bologna entro e non oltre le ore 12 del 20 luglio 1973, unitamente alla documentazione indicata nel bando di concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella domanda fra l'altro, dovranno essere elencate le sedi farmaceutiche secondo l'ordine di preferenza.

E' vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi provinciali, pena l'esclusione da ciascun concorso.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi direttamente ai sindaci dei comuni interessati o all'ufficio del medico provinciale di Bologna.

Bologna, addì 16 aprile 1973

Il medico provinciale: TANAS

(7895)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Con proprio decreto in data 10 aprile 1973, n. 710, ha indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dell'autorizzazione ed esercizio delle sottoelencate sedi farmaceutiche di nuova istituzione, previste nella vigente pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia, approvata con decreto n. 1590 del 30 dicembre 1972:

1. *Comune di Vignola* - sede n. 1 - urbana - di nuova istituzione - abitanti 4.712;

2. *Comune di Zocca* - sede n. 2 - rurale - di nuova istituzione - fraz. Montombraro - abitanti 1.680.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa a norma di legge.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al medico provinciale di Modena, compilate su carta legale da L. 500 e firmate per esteso dagli aspiranti, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Modena entro e non oltre le ore 12 del 10 luglio 1973, unitamente alla documentazione indicata nel bando di concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella domanda fra l'altro, dovranno essere elencate le sedi farmaceutiche secondo l'ordine di preferenza. E' vietata la partecipazione contemporanea a più di 3 concorsi provinciali, pena l'esclusione da ciascun concorso.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi direttamente ai sindaci dei comuni interessati o all'ufficio del medico provinciale di Modena.

Modena, addì 16 aprile 1973

Il medico provinciale: RENZULLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Con proprio decreto in data 9 maggio 1973, n. 890, ha modificato gli articoli 1 e 2 del precedente bando di concorso n. 710 del 10 aprile 1973 concernente il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dell'autorizzazione ed esercizio delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione previste nella vigente pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia, approvata con decreto n. 1590 del 30 dicembre 1972, modificato con decreto n. 710/*bis* del 10 aprile 1973.

La modifica concerne le sedi farmaceutiche messe a concorso che da due passano a tre, e più precisamente:

1. *Comune di Vignola* - sede n. 1 - urbana - di nuova istituzione - abitanti n. 4.712;

2. *Comune di Castelvetro* - sede n. 2 - rurale - frazione Levizzano - Solignano - vacante non di nuova istituzione - abitanti n. 2.810;

3. *Comune di Zocca* - sede n. 2 - rurale - frazione Monte Ombraro - di nuova istituzione - abitanti n. 1.680.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa a norma di legge e, per la farmacia vacante di Castelvetro, agli adempimenti di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie.

Resta confermato tutto quanto prescritto dai successivi articoli, dal n. 3 al n. 11 del precedente bando di concorso n. 710 del 10 aprile 1973, ivi compresa la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso fissata per le ore 12 del 10 luglio 1973.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi direttamente ai sindaci dei comuni interessati o all'ufficio del medico provinciale di Modena.

Modena, addì 10 maggio 1973

Il medico provinciale: RENZULLI

(7894)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12245 del 27 luglio 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1970;

Considerato che con il succitato decreto n. 12245 tra l'altro veniva dichiarato vincitore della condotta di Palermiti, non avendo assunto servizio entro il termine prefissatogli;

Ritenute pertanto che occorre dichiarare vincitore della sede predetta altro candidato che segue nella graduatoria;

Considerato inoltre che il dott. Gullà Vincenzo che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Palermiti indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 12245 del 27 novembre 1972, il dott. Vincenzo Gullà è dichiarato vincitore della condotta medica di Palermiti in sostituzione del dott. Rosario Militano rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio, della prefettura di Catanzaro e del comune di Palermiti.

Catanzaro, addì 18 maggio 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

(7890)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Forlì

Il medico provinciale di Forlì ha bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche di *nuova istituzione*:

Sede unica del comune di Poggio Berni; sede n. 31 del comune di Rimini. Gli aspiranti potranno presentare domanda debitamente documentata entro le ore 12 del 31 luglio 1973.

Il medico provinciale: MARRA

(8239)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 5 febbraio 1973 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia al 30 settembre 1971;

Verificatesi l'indisponibilità per motivi di salute dell'ufficiale sanitario, dott. Ferdinando Spina;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del citato componente;

Considerato che il dott. Del Vecchio Amedeo, secondo designato dai comuni interessati, è deceduto;

Dato atto che la nomina deve ricadere necessariamente sul dott. Luigi Spadea Paonessa;

Decreta:

Ferme restando le disposizioni del decreto indicato nelle premesse, il dott. Luigi Spadea Paonessa, ufficiale sanitario del comune di Vieste, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso sopracitato in sostituzione del dott. Ferdinando Spina.

Foggia, addì 11 maggio 1973

Il medico provinciale: CRUPI

(7889)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Con decreto n. 520 in data 29 marzo 1970 ha indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella provincia di Ferrara:

1. *Comune di Mesola* - sede farmaceutica nella frazione di Monticelli;

2. *Comune di P. Renatico* - sede farmaceutica nella frazione di Chiesa Nuova;

3. *Comune di S. Agostino* - sede farmaceutica nella frazione di San Carlo;

4. *Comune di Ferrara* - sede farmaceutica nella frazione di Pontelagoscuro Sud.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 31 luglio 1973.

Ferrara, addì 16 maggio 1973

Il medico provinciale: BARCA

(7896)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brindisi

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2877 del 30 dicembre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nei comuni consorziati di S. Pietro Vernotico, Cellino S. Marco, Torchiarolo e S. Pancrazio, Sandonaci al 30 novembre 1972;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Puglia, dalla prefettura di Brindisi e dell'ordine dei veterinari della provincia di Brindisi;

Visto il decreto n. 73/1095 del 1° giugno 1973 del medico provinciale di Brindisi, con il quale è stato nominato il componente veterinario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Puglia 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Zecchino dott. Giulio, direttore di divisione, in servizio presso gli uffici del medico e veterinario provinciale di Brindisi.

Componenti:

Cisternino dott. Giuseppe, direttore di sezione, in servizio presso la prefettura di Brindisi;

Patera dott. Ettore, veterinario provinciale superiore, dirigente l'ufficio veterinario provinciale di Taranto;

Castellani prof. Giorgio, docente in ispezione degli alimenti di origine animale presso l'università di Napoli;

Papparella prof. Vincenzo, docente in malattie infettive presso l'Università di Napoli;

Belfiore dott. Nicola, veterinario condotto di Ostuni.

Segretario:

Rosato dott. Antonio, consigliere in servizio presso gli uffici del medico e veterinario provinciale di Brindisi.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brindisi.

Detto decreto sarà pubblicato nella forma e nei modi di legge.

Brindisi, addì 4 giugno 1973

Il veterinario provinciale: DI LEO

(8406)

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 109 del 31 marzo 1971 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Cisternino e Carovigno al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 2197 del 28 settembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla commissione stessa;

Riconosciuta la regolarità degli atti e ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge della regione Puglia 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Mastro Francesco	punti	76,495
2. D'Amico Oronzo	»	70,67
3. Spina Giuseppe	»	62,77
4. Germinario Cosmo	»	56,44
5. Picchi Giuseppe	»	49,85
6. Calitri Vito	»	49,70
7. Caliandro Giovanni	»	49,00
8. Candelli Mario	»	48,00
9. Palamà Tommaso (invalido civile)	»	46,50
10. Libertini Francesco	»	46,00
11. Leogrande Gennaro	»	45,00
12. Danisi Vito Francesco (invalido civile)	»	42,88

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio della prefettura di Brindisi, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Brindisi, addì 21 maggio 1973

Il veterinario provinciale: DI LEO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1290 del 21 maggio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Carovigno e Cisternino al 30 novembre 1970;

Viste le comunicazioni dei comuni di Carovigno e Cisternino dalle quali si rileva che non sussiste la condizione di riserva della percentuale di posti prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli invalidi civili;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei vincitori, tenendo conto della graduatoria di merito, dell'ordine di preferenze indicato dai candidati per le sedi messe a concorso, nonché dei benefici di legge a favore dei concorrenti aventi titolo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Puglia 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati nella sede a fianco di ciascuno indicata:

1. Mastro Francesco Cisternino;
2. D'Amico Oronzo Carovigno.

I sindaci dei comuni di Cisternino e Carovigno, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Brindisi e dei comuni interessati.

Brindisi, addì 21 maggio 1973

Il veterinario provinciale: DI LEO

(7888)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 713 del 10 dicembre 1971, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1971 nel comune di Poggio Moiano (in consorzio con Orvinio, Pozzaglia, Scandriglia);

Visto il proprio decreto n. 573 del 4 ottobre 1972 pubblicato nei modi di legge, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti prodotti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Colarieti Tosti Giampaolo	punti	48,480
2. Brancaccio Marina	»	46,500
3. Strada Giovanni Maria	»	44,310
4. Masini Gianni	»	44,000
5. Quercetti Danilo	»	42,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Rieti e dei comuni interessati.

Rieti, addì 4 aprile 1973

Il veterinario provinciale: PONZIANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 319 del 4 aprile 1973 con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto, vacante al 30 novembre 1971, nel comune di Poggio Moiano (in consorzio con Orvinio, Pozzaglia, Scandriglia);

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Giampaolo Colarieti Tosti è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Poggio Moiano e Consorziati.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Rieti e dei comuni interessati.

Rieti, addì 4 aprile 1973

Il veterinario provinciale: PONZIANI

(7887)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1973, n. **19.**

Bilancio di previsione della regione dell'Umbria per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale (*suppl. ord.*) *della Regione n.* 10 *del* 31 *marzo* 1973)

(7644)

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1973, n. **20.**

Norme relative al rimborso delle spese di accesso alla sede regionale dei consiglieri regionali residenti fuori del capoluogo di regione e delle spese di missione dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 10 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Rimborso delle spese di accesso alla sede regionale dei consiglieri residenti fuori del capoluogo di Regione*)

Ai consiglieri regionali residenti fuori del capoluogo di Regione è corrisposto, quale integrazione perequativa della indennità di cui alla legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, un rimborso forfettario mensile per le maggiori spese relative ai trasporti tra la loro residenza abituale e la sede regionale e alla permanenza in sede per l'espletamento delle funzioni inerenti il mandato, nelle seguenti misure nette, variabili in relazione alla distanza tra la loro residenza abituale e la sede regionale e a seconda delle funzioni svolte o della carica ricoperta:

	Fino a 30 km. lire	Fino a 60 km. lire	Oltre 60 km. lire
a) Consiglieri regionali	50.000	100.000	150.000
b) Vice presidente giunta regionale, componenti giunta e ufficio presidenza consiglio regionale, presidenti commissioni consiliari permanenti	80.000	160.000	240.000
c) Presidente del consiglio e della giunta regionale	100.000	200.000	300.000

Ai consiglieri regionali che usufruiscono di autovettura di servizio messa a disposizione dalla Regione le misure dei rimborsi di cui al comma precedente vengono ridotte del 40 %.

Art. 2.

(*Rimborso spese di missione fuori del territorio regionale*)

Al presidente del consiglio regionale e ai componenti l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale e ai componenti la giunta regionale, ai consiglieri regionali che si recano fuori del territorio regionale per ragioni del loro ufficio, spettano indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio, nelle misure, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

La missione deve essere preventivamente concordata con il presidente del consiglio regionale per i componenti l'ufficio di presidenza e per i consiglieri regionali; con il presidente della giunta regionale per i componenti la stessa giunta.

La durata della missione deve risultare da dichiarazione scritta degli interessati, da apporre in calce alla tabella di liquidazione.

Art. 3.

(*Misura della indennità di missione*)

L'indennità di missione di cui al precedente art. 2 è stabilita nella misura di lire 20.000 per ogni trasferta di durata giornaliera non inferiore a 12 ore; di lire 12.000 per ogni trasferta di durata non inferiore a 6 ore e fino a 12 ore; di lire 6.000 per ogni trasferta di durata inferiore a 6 ore.

La misua dell'indennità è aumentata del 50 % per le missioni compiute all'estero.

Art. 4.

(*Rimborso spese di viaggio per le missioni fuori del territorio regionale*)

Le spese sostenute dai consiglieri regionali per viaggi in ferrovia, comprese quelle con l'uso di posti letto in compartimenti singoli, in aereo, sul piroscafo o su altri servizi di linea, per l'espletamento di missioni fuori del territorio regionale, sono rimborsate nel limite del costo dei relativi biglietti di 1ª classe e degli eventuali supplementi, il tutto maggiorato del 10 % a titolo di rimborso per deposito e trasporto bagagli a mano.

Il rimborso delle spese per viaggi effettuati con automezzo proprio è corrisposto nella misura di lire 40 al km.

Non spetta il rimborso delle spese di viaggio ai consiglieri regionali che usufruiscono per la missione di autovettura messa a disposizione dalla Regione.

Art. 5.

(*Rimborso spese sostenute in occasione di missioni in rappresentanza della Regione*)

Al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale, ai componenti l'ufficio di presidenza del consiglio o della giunta regionale e ai consiglieri regionali che si rechino in missione in rappresentanza della Regione, sia entro che fuori il territorio regionale, è dovuto il rimborso delle spese forzose sostenute per motivi di rappresentanza o per ragioni della carica, sulla base della documentazione prodotta per le spese documentabili e delle dichiarazioni rilasciate dagli aventi titolo.

Art. 6.

(*Decorrenze*)

La corresponsione dei rimborsi di cui all'art. 1 della presente legge decorre dalle date di cui all'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15; la corresponsione dei rimborsi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(*Norma transitoria*)

Le quote delle anticipazioni, erogate ai consiglieri regionali residenti fuori del capoluogo di regione, fino all'entrata in vigore della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, a titolo di acconto sul rimborso delle spese di accesso alla sede regionale a norma dell'atto amministrativo n. 100, adottato dalla giunta regionale il 17 novembre 1970, vengono detratte dall'importo del rimborso spettante ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Il trattamento economico di missione di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge sostituisce, a decorrere dalla data di cui al precedente art. 6, la normativa dettata con atto amministrativo del consiglio regionale n. 27 del 14 ottobre 1970.

Art. 8.

(*Oneri finanziari*)

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 63.500.000 fino a tutto il 31 dicembre 1972, saranno imputati per lire 52.000.000 al cap. 1 e per lire 11.500.000 al cap. 10 del bilancio dell'esercizio 1972; per integrare lo stanziamento di questi capitoli, rispettivamente di lire 10.000.000 e lire 11.500.000, è autorizzato il prelievo di lire 21.500.000 dal cap. 313 « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Gli oneri relativi all'anno 1973 previsti in complessive lire 59.500.000 saranno imputati per lire 42.000.000 al cap. 2 e per lire 2.500.000 al cap. 3 che presentano la necessaria disponibilità, per lire 10.000.000 al cap. 10 e per lire 5.000.000 al cap. 12. A tal fine è autorizzato il prelievo della somma complessiva di lire 15.000.000 dal cap. 313 « Fondo per far fronte ad oneri

dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», per il corrispondente aumento dello stanziamento dei suddetti capitoli numeri 10 e 12.

Agli oneri relativi agli esercizi successivi si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 2 aprile 1973

p. CONTI

Il vice Presidente: TOMASSINI

(7645)

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1973, n. **21.**

Integrazione della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24, riguardante interventi per il diritto allo studio in materia di borse di studio per studenti bisognosi e meritevoli delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali o riconosciute dallo Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per provvedere alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24, per l'anno scolastico 1972-1973, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30.600.000, da imputare allo stanziamento del capitolo 233 del bilancio dell'esercizio 1973 denominato «Borse di studio ad alunni bisognosi e meritevoli delle scuole di ogni ordine e grado».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 3 maggio 1973

CONTI

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1973, n. **22.**

Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale (art. 40, primo comma, dello Statuto e art. 10 del Regolamento interno).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 10 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Al consiglio regionale è riconosciuta autonomia funzionale e contabile ai sensi dell'art. 40 dello statuto e dell'art. 10 del proprio regolamento interno. Il consiglio regionale esercita l'autonomia contabile nei limiti e con le forme di cui al presente regolamento.

Art. 2.

La gestione dei fondi attribuiti al consiglio nel bilancio regionale spetta all'ufficio di presidenza.

TITOLO II

IL BILANCIO

Art. 3.

L'ufficio di presidenza, sentiti i capigruppo consiliari, redige annualmente il bilancio preventivo con cui determina il fabbisogno di spesa per il funzionamento del consiglio ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento interno e lo presenta al consiglio per la relativa approvazione, la quale deve avvenire entro il 15 luglio.

Intervenuta l'approvazione, il presidente del consiglio comunica alla giunta il fabbisogno di spesa necessario per il funzionamento del consiglio, perchè venga inserito nel bilancio regionale sotto apposita rubrica intestata alla «Presidenza del consiglio regionale».

Art. 4.

Il bilancio preventivo è suddiviso in capitoli ed in articoli. Non sono consentite gestioni fuori bilancio.

Art. 5.

Nel bilancio preventivo è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste e per la integrazione dei capitoli divenuti insufficienti.

Il prelievo di somme dal fondo di riserva è disposto dal presidente del consiglio su conforme decisione dell'ufficio di presidenza, sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 6.

Le somme stanziate per le spese del consiglio vengono trasferite in apposito conto corrente intestato all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 7.

L'ufficio di presidenza redige annualmente il conto consuntivo e lo presenta, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti previsto dall'art. 17 del regolamento interno, al consiglio per la relativa approvazione, la quale deve intervenire entro il 30 marzo. Le risultanze del rendiconto approvato dal consiglio vengono trasmesse alla giunta che le include nel conto consuntivo della Regione di cui all'art. 75, ultimo comma, dello statuto.

TITOLO III

IL SERVIZIO DI CASSA

Art. 8.

Il servizio di cassa per la gestione dei fondi del consiglio regionale è affidato al tesoriere regionale che lo esercita in conformità del presente regolamento e di apposita convenzione.

Art. 9.

La durata della convenzione di cui all'art. 8 non può comunque superare quella stabilita per il servizio di tesoreria regionale.

La convenzione dovrà tra l'altro:

a) regolare il conto corrente bancario;

b) stabilire i tassi di interesse;

c) disporre che i pagamenti avvengano sulla base della emissione degli ordinativi di pagamento nei limiti delle somme disponibili;

d) disciplinare la tenuta da parte dell'istituto di credito di un conto di cassa onde consentire all'ufficio di presidenza la verifica delle operazioni compiute.

La convenzione è approvata dal consiglio regionale.

TITOLO IV

LE SPESE

Art. 10.

Tutti gli impegni di spesa sono assunti dall'ufficio di presidenza nei limiti degli stanziamenti dei capitoli di bilancio, previa eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5.

Ogni impegno di spesa è comunicato alla ragioneria del consiglio che ne cura l'annotazione negli appositi registri.

Art. 11.

Gli impegni di spesa debbono riferirsi soltanto all'esercizio in corso, ad eccezione delle spese ripartite dalla legge in più esercizi e di quelle per le quali cio sia indispensabile al fine di assicurare la continuità della prestazione o del servizio. In tali casi i pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.

Art. 12.

La liquidazione e l'ordinazione della spesa, salvo quanto previsto dall'art. 13, sono disposte con provvedimento del presidente del consiglio. I mandati di pagamento, redatti a norma dell'art. 14, sono firmati dal presidente e controfirmati dal responsabile della ragioneria del consiglio che verifica la regolarità dell'imputazione e la disponibilità delle somme impegnate nei capitoli di competenza.

Al pagamento delle indennità ai componenti del consiglio, degli stipendi del personale del consiglio, dei fitti e delle spese di importo e scadenze determinate, si provvede con mandati sulla base dei ruoli approvati dall'ufficio di presidenza.

Art. 13.

Alla liquidazione delle spese per forniture e lavori provvede l'ufficio di presidenza sulla base dei titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori, vistati dall'economo quale attestazione dell'avvenuta esecuzione delle forniture o dei lavori in conformità a quanto pattuito.

Art. 14.

Ogni mandato di pagamento deve contenere:

1) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

2) il numero d'ordine;

3) il capitolo e l'articolo cui va imputata la spesa;

4) il cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

5) la causale di pagamento;

6) l'importo lordo da pagare, le ritenute e l'importo netto;

7) la data di emissione.

Con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti su più articoli o capitoli di bilancio.

I mandati, numerati progressivamente, devono essere emessi in ordine cronologico e vanno registrati nell'apposito documento contabile di cui all'art. 21.

Art. 15.

Nel caso di morte del creditore, il mandato deve essere intestato agli eredi legittimi o testamentari i quali dovranno provare la loro qualità nelle forme previste dalla legge.

Art. 16.

Per i mandati non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono applicabili le norme contenute nell'art. 68-*bis* della legge di contabilità generale dello Stato 18 novembre 1923, n. 2440.

TITOLO V
I CONTRATTI

Art. 17.

Tutti i contratti da cui derivi un'entrata o una spesa a carico del bilancio del consiglio sono stipulati secondo forme e modalità stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabile.

Art. 18.

Per le spese minute e per quelle di ordinaria manutenzione dei mobili e degli impianti l'ufficio di presidenza delibera all'inizio di ogni esercizio finanziario l'anticipazione all'economo della somma di L. 2.000.000. L'economo effettua le spese in esecuzione degli ordini di servizio che l'ufficio di presidenza emette sulla base delle richieste dei vari uffici. L'economo rende periodicamente il conto, con gli allegati documenti giustificativi della spesa, all'ufficio di presidenza.

Quest'ultimo, approvato il conto, provvede al reintegro del fondo predetto.

TITOLO VI
SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 19.

Il presidente del consiglio regionale ordina le spese di rappresentanza del consiglio e della presidenza del consiglio.

Il presidente può autorizzare l'economo ad efettuare anticipazioni sul conto delle minute spese a favore di consiglieri e di funzionari del consiglio, i quali debbano recarsi fuori sede per ragioni di lavoro o d'ufficio.

TITOLO VII
L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Art. 20.

L'ufficio di ragioneria è costituito presso la segreteria del consiglio da cui dipende. Esso:

1) provvede alla tenuta delle scritture cronologiche e sistematiche necessarie a far risultare, in ogni loro particolare, gli effetti degli atti amministrativi in relazione alle entrate, alle spese ed al movimento di cassa;

2) fornisce gli elementi occorrenti per la preparazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del consiglio;

3) vigila e riferisce sul servizio di cassa e di economato;

4) segnala tempestivamente le esigenze per cui possono rendersi necessari prelevamenti dal fondo di riserva o variazioni di bilancio;

5) fornisce gli elementi occorrenti per gli atti dell'ufficio di presidenza comportanti spesa;

6) allega ai mandati estinti le deliberazioni di impegno, le fatture debitamente liquidate ed ogni altro documento giustificativo delle spese, curandone la conservazione per il rendiconto.

Art. 21.

L'ufficio di ragioneria provvede alla tenuta dei seguenti libri contabili:

1) registro cronologico degli avvisi di introito e dei mandati di pagamento;

2) registro partitario delle spese.

Nel registro cronologico si trascrivono tutte le operazioni di entrata e di uscita nel giorno in cui sono disposte.

Nel registro partitario si aprono tanti conti quanti sono i capitoli di bilancio e, se del caso, quanti sono gli articoli di uno stesso capitolo e vi si annotano le operazioni di impegno e di pagamento per modo che la situazione degli articoli e dei capitoli sia tenuta in evidenza.

TITOLO VIII
L'ECONOMO

Art. 22.

L'incarico di economo è conferito ad un funzionario dell'ufficio di segreteria del consiglio con decisione dell'ufficio di presidenza.

L'economo è il consegnatario di tutti i beni mobili e degli uffici del consiglio e ne cura l'inventario, che costituisce parte integrante dell'inventario della Regione.

Gestisce il fondo di cui all'art. 18 ed esercita ogni funzione prevista dal regolamento.

Tratta con i fornitori in ordine ai prezzi, alle quantità e alle altre modalità relative agli acquisti nei limiti del presente regolamento.

Art. 23.

L'economo, tenuto conto delle ordinarie esigenze degli uffici e dei servizi del consiglio, riferisce al funzionario responsabile dell'ufficio di segreteria e chiede la relativa autorizzazione delle spese a norma dell'art. 18.

Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del catalogo generale degli stampati e dei modelli in uso presso i vari uffici, approvati dall'Ufficio di presidenza.

Art. 24.

L'economo, accertata la regolarità di ciascuna fattura o lavoro, promuove gli atti per la relativa liquidazione.

A tal uopo, sulla scorta delle fatture inviate dalle ditte fornitrici:

a) esamina se siano stati regolarmente applicati i prezzi e rispettate le altre condizioni prestabilite;

b) rivede l'esattezza dei conteggi;

c) propone all'ufficio di presidenza l'applicazione di eventuali riduzioni e, se del caso, anche delle penalità, tenuti presenti i termini di consegna e gli altri obblighi assunti dalle ditte fornitrici;

d) indica l'importo definitivo di ogni fornitura o lavoro.

Art. 25.

L'economo provvede alla tenuta delle seguenti scritture:

1) giornale di cassa relativo alla gestione del fondo di cui all'art. 18;

2) bollettario delle ordinazioni;

3) bollettario dei buoni di carico;

4) bollettario dei buoni di discarico.

Fino a quando non siano entrate in vigore le norme di legge sulla tenuta dell'inventario generale dei beni immobili della Regione, l'economo provvede alla tenuta di un elenco descrittivo di tutti gli arredi, macchinari, automezzi ed ogni altro bene mobile non di immediato consumo, in uso presso gli Uffici.

Le fatture dei fornitori possono essere liquidate solo se accompagnate dai rispettivi buoni di carico.

Art. 26.

Nel bollettario dei buoni di carico vengono registrati tutti i beni che entrano in amministrazione.

Nel bollettario dei buoni di scarico vengono registrati tutti gli oggetti di consumo distribuiti tra i vari uffici del Consiglio.

TITOLO IX
I CONTROLLI

Art. 27.

Il controllo della gestione finanziaria del Consiglio è esercitato dal Collegio dei revisori dei conti in sede di esame del rendiconto di cui all'art. 7.

TITOLO X
RINVIO

Art. 28.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme sulla contabilità generale dello Stato in quanto applicabili.

La presente legge regionale verrà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 4 maggio 1973

CONTI

(7646)

Avviso di rettifica

Il titolo della legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12: « Norme per l'assistenza a favore dei minori, anziani e inabili al lavoro » (pubblicata nel « *Bollettino Ufficiale* » della Regione n. 6 del 28 febbraio 1973), deve intendersi formulato come segue:

« Norme per l'assistenza a favore di minori, anziani e inabili al lavoro ».

All'art. 5, secondo comma, rigo terzo, della stessa legge, in luogo di: « ..ove sia anche autorità di pubblica sicurezza, dispone.. », leggasi « ..ove sia anche autorità locale di pubblica sicurezza, dispone.. ».

All'art. 13, secondo comma, in luogo di: « .previsti dai capitoli 247 e 248 del bilancio regionale... », leggasi: « ..previsti dai capitoli 246 e 247 del bilancio regionale... ».

(7897)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.